



Comune di Sorbolo Mezzani



Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341

COPIA

DETERMINAZIONE N. 438 DEL 09-08-2019

OGGETTO: LAVORI DENOMINATI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO FABBRICATI COMUNALI". INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE DI: - REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (ART. 89, COMMA 1, LETTERE E) E F), D.LGS. 9 APRILE 2008, N° 81). AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA; APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO (ING. NICOLA MANTENGOLI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico

PREMESSO che:

- con legge regionale 5 dicembre 2018, n. 18, rubricata *Istituzione del Comune di Sorbolo Mezzani mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella Provincia di Parma*, pubblicata in data 05.12.2018 sul Bollettino della Regione Emilia Romagna n. 380, è stato istituito, con decorrenza 01.01.2019, il nuovo Comune di Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione dei Comuni di Sorbolo e Mezzani;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della predetta legge regionale 18/2018, il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;
- inoltre, con delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali n. 40 del 29/11/2018 e n. 34 in pari data, recepite dall'Unione Bassa Est Parmense con delibera di Consiglio n. 57 del 30/11/2018, i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno provveduto a revocare, con decorrenza 01/01/2019, il trasferimento all'Unione Bassa Est Parmense delle funzioni fondamentali (ex art. 14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e s.m.i.) esercitate solo per gli stessi due Comuni di Sorbolo e Mezzani, compresa quella relativa alla organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, al cui interno è compresa la gestione del patrimonio comunale, la quale pertanto dal 1° gennaio 2019 rientra nella competenza del Comune di Sorbolo Mezzani;
- l'art. 3, comma 4, della citata legge regionale 18/2018, dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;
- lo Statuto del Comune di Sorbolo, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all'approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell'art. 1, comma 124, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO il decreto commissariale n. 15 del 3 gennaio 2019 con cui sono stati confermati i responsabili dei servizi e con cui il sottoscritto è stato confermato provvisoriamente nell'incarico di "Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del Territorio - Sviluppo Economico";

VISTO il vigente regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell'art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comune di Sorbolo, con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, e dal Comune di Mezzani, con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, applicantesi al Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTA la deliberazione n. 5 del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale del 05/03/2019 con cui è stata approvata la Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 e del Bilancio di Previsione 2019/2021 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 56 in data 11.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019;

VISTA la deliberazione del commissario prefettizio con i poteri della giunta n. 16 del 31.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021;

DATO ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 e 14 del DPR 16.06.2013, n. 62;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

VISTO l'articolo 30 del predetto decreto-legge, che prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

VISTO, altresì, il comma 13 del medesimo articolo 30, che prevede che, oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società *in house*, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale;

VISTO il decreto direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 30, assegna i contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

VISTI, in particolare, gli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14 maggio 2019, in cui sono elencati i 7.915 Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto direttoriale 14 maggio 2019, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione della misura sono fornite con successivo provvedimento del Direttore generale della

Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico

VISTO il decreto direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10 luglio 2019 con cui sono state definite le modalità operative della misura di cui all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, in attuazione del decreto direttoriale 14 maggio 2019 e dell'articolo 30, comma 13, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

DATO ATTO che:

- questo ente rientra nella fascia dei Comuni con popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti, cui è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
- il contributo è utilizzabile per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sviluppo territoriale sostenibile tra cui mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento delle barriere architettoniche;
- è necessario iniziare i lavori entro il 31 ottobre 2019, pena la decadenza dal beneficio;

VISTO il programma triennale dei LL.PP. 2019-2021, comprendente l'elenco annuale 2019, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio n. 23 del 21/05/2019, esecutiva, (poi aggiornato con deliberazione di Consiglio n. 35 del 03/07/2019, esecutiva, e con delibera di Consiglio n. 58 del 26/09/2019, immediatamente eseguibile), nel quale non è previsto l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 21, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., poiché l'importo dei lavori risulta inferiore a € 100.000,00;

CONSIDERATO che l'amministrazione ritiene di utilizzare il contributo statale sopra descritto per attuare interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico di fabbricati comunali e, nello specifico:

- in località Mezzano Inferiore viene prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della nuova mensa scolastica, in Via Unità d'Italia.
- in località Sorbolo è prevista la demolizione della copertura in lastre contenenti amianto e l'installazione di una nuova copertura dell'edificio adibito a magazzino comunale in via del Donatore;
- ancora in località Sorbolo è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura degli spogliatoi della palestra comunale di Via Gruppini;

CONSIDERATO, altresì, che gli interventi mirano, da una parte, alla messa in sicurezza e al miglioramento della qualità dell'involucro (nel caso del magazzino), dall'altro, alla sostenibilità degli impianti da un punto di vista ambientale ed energetico (nel caso della mensa scolastica e della palestra comunale);

CONSIDERATO che, pertanto, si rende necessario procedere alla progettazione dell'intervento in narrativa;

VISTI:

- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i., abrogato in parte dal D.lgs. 50/2016, ma non negli articoli che regolano i contenuti della progettazione (contenuti nella Parte II, Titolo II, Capo I) che restano in vigore periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;

VISTI, in particolare, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.:

- l'art. 23, commi 1, 7 e 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina i criteri e gli elementi essenziali dei progetti di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo;
- l'art. 23, comma 4, che concede alla stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, la facoltà di indicare le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione e, altresì, consente l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
- l'art. 23, comma 9, che consente al responsabile unico del procedimento, in relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, secondo quanto previsto dall'articolo 26, di stabilire criteri,

contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione;

- l'art. 26 che disciplina la verifica preventiva della progettazione e, al comma 8, stabilisce che la validazione del progetto posto a base di gara, sottoscritta dal responsabile del procedimento, è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica, facendo riferimento alle eventuali controdeduzioni del progettista;

VISTI, inoltre, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.:

- l'art. 15, comma 2, che riconosce implicitamente al responsabile del procedimento la facoltà di accorpare i diversi livelli di progettazione;
- l'art. 15, comma 3, che riconosce al responsabile del procedimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, la facoltà di integrarne o di ridurne i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità;
- l'art. 16, concernente le modalità di predisposizione dei quadri economici;
- gli artt. da 17 a 23, concernente i documenti costitutivi del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- gli artt. da 24 a 32, concernente i documenti costitutivi del progetto definitivo;
- gli artt. da 33 a 43, concernente i documenti costitutivi del progetto esecutivo;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha ritenuto, nello specifico, di omettere il livello preliminare (fattibilità tecnico ed economica) e di accorpare il progetto definitivo con quello esecutivo, proprio per la natura del progetto posto in approvazione, che sottende all'esecuzione di lavori di limitata entità e di non particolare complessità esecutiva;

DATO ATTO che occorre pertanto individuare un tecnico cui affidare l'incarico consistente nella redazione del progetto definitivo - esecutivo, nella direzione lavori, nonché nel coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativamente all'intervento denominato "Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico fabbricati comunali";

RILEVATO che è, altresì, necessario designare, per l'intervento di cui trattasi, il Coordinatore in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 90, commi 3 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'Ufficio di Progettazione e Direzione Lavori dell'Ente non ha, al momento, personale con le necessarie abilitazioni per l'espletamento dell'incarico di coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e durante la realizzazione dell'opera;

RITENUTO che, stante la specificità e l'urgenza della prestazione richiesta, ricorrono le condizioni per procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto a esterni;

VISTO il documento preliminare alla progettazione dell'intervento anzidetto, redatto, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dal Responsabile del procedimento, ing. Valter Bertozzi, dell'importo complessivo presunto di euro 95.000,00, suddiviso sommariamente in due parti: la prima, riguardante i lavori in appalto, per un importo di euro 75.000,00 e la seconda, relativa alle somme a disposizione, per un importo di euro 20.000,00;

VISTO il nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, ed in particolare:

- il comma 1 dell'art. 30 "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";
- i commi 1 e 2, lettera a), dell'art. 36 "Contratti sotto soglia", rispettivamente:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50."

"2. ... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

VISTE le linee guida emanate da ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ed in particolare il punto

1.3.1, le quali stabiliscono che gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del Codice e che il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n° 437 in data 08.08.2019 con la quale, tra l'altro:

- si è determinato di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in attuazione delle linee guida emanate da ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" ed in particolare di quanto disciplinato al punto 1.3., dell'incarico professionale per espletamento di attività tecniche di:

- redazione del progetto definitivo - esecutivo
- direzione lavori, contabilità e misura, certificato di regolare esecuzione
- coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (art. 89, comma 1, lettere e) e f), d.lgs. 9 aprile 2008, n° 81)

relativo ai lavori denominati "Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico fabbricati comunali";

- si è dato atto che l'importo stimato, ai sensi della tariffa professionale vigente (D.M. 17/06/2016), dei servizi da affidare ammonta ad euro 17.581,36, il cui calcolo è stato allegato alla determinazione;

VISTO l'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone la trasmissione alla competente sezione di controllo della Corte dei conti gli incarichi di studio e di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e gli atti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza di importo superiore a 5.000 euro;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie - del 17 febbraio 2006 n. 4/AUT/2006, secondo cui la menzionata disciplina, recata dalla legge finanziaria 2006, ha abrogato per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1, commi 11 e 42, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 14 marzo 2008, n. 8, recante "linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, L. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza";

DATO ATTO che l'incarico di cui alla presente determinazione non soggiace all'applicazione dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, in quanto trattasi di incarico afferente progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo - 15 febbraio 2005, n. 6, recante "linee di indirizzo e criteri interpretativi in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza", costituente tuttora idonea ricognizione delle fattispecie rientranti nelle categorie degli incarichi anzidetti, che vi esclude la prestazione di cui trattasi, in quanto prestazione di servizi, non comportante, inoltre, l'instaurazione di rapporto di collaborazione;

VISTO il D.Lgs. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 ed in particolare l'art. 6, comma 7, inerente i limiti di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;

DATO ATTO che l'incarico è riconducibile alla figura contrattuale tipica del contratto d'opera professionale, soggetto al contributo previdenziale ed assistenziale, concernendo professione intellettuale per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in apposito albo, ed all'I.V.A. (22%);

VISTO l'art. 86, comma 10, lettera b), punto 2), del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il decreto ministeriale 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

DATO ATTO che l'importo stimato dei servizi da affidare, ai sensi della tariffa professionale vigente, ammonta ad euro 17.581,36 e quindi inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, per cui si può procedere, ai sensi della norma sopra

richiamata, all'affidamento;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato D.L. n. 95/2012;

VERIFICATO, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato "B"), ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da Intercent ER, per i servizi in oggetto;
- i servizi di cui in oggetto non sono presenti nella vetrina del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA);

ATTESO che l'affidamento del servizio di cui trattasi, in base all'art. 1, comma 1, della citata L. 135/2012, sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione da parte della centrale di committenza regionale, da Consip SPA o dal MEPA;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisizione del servizio mediante ricorso al libero mercato;

VALUTATO opportuno interpellare per l'incarico consistente nella redazione del progetto definitivo - esecutivo, nella direzione lavori, nonché nel coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativamente all'intervento in oggetto, l'Ing. Nicola Mantengoli, con Studio in Poggibonsi (SI) - Largo Gramsci n° 13, Tecnico di fiducia dell'Amministrazione, munito dei necessari requisiti professionali per assumere tale incarico;

VISTA l'immediata disponibilità ad eseguire le prestazioni in narrativa da parte dell'Ing. Nicola Mantengoli di Poggibonsi (SI) ed il relativo preventivo di parcella redatto in data 08.08.2019, acquisito agli atti in data 09.08.2019 al n° 9480, con cui il suddetto Professionista ha stimato il proprio corrispettivo, soggetto al trattamento fiscale e contributivo peculiare all'incarico che verrà posto in essere in euro 6.500,00, oltre ad euro 260,00 per C.P. al 4% ed euro 1.487,20 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di euro 8.247,20;

DATO ATTO che per la determinazione dell'importo da porre a base di affidamento è stata applicata la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016, i cui parametri hanno condotto alla determinazione di un importo base al quale è stato poi applicato uno sconto pari a circa il 63%;

VALUTATA la congruità del preventivo di parcella sopra-citato;

EVIDENZIATA la necessità di dover costituire l'impegno di spesa relativo all'incarico in narrativa, pari a complessivi euro 8.247,20, all'interno delle spese correnti del bilancio dell'Ente, in quanto non ancora disponibili i fondi necessari per la copertura finanziaria dell'intervento all'interno delle spese in conto capitale;

DATO ATTO che, conseguentemente, prima di procedere alla liquidazione degli onorari per l'incarico di che trattasi, è necessario liberare, con atto formale, l'impegno di spesa assunto con la presente determinazione all'interno delle

spese correnti e, contestualmente, procedere all'imputazione della medesima somma all'interno delle spese in conto capitale, in particolare nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento dell'incarico consistente nella redazione del progetto definitivo - esecutivo, nella direzione lavori, nonché nel coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativo all'intervento denominato "Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico fabbricati comunali", all'Ing. Nicola Mantengoli, con Studio in Poggibonsi (SI) - Largo Gramsci n° 13, Codice Fiscale MNTNCL78T28I726U, Partita IVA 01905820518, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena al n° 1050/A;

VISTO il curriculum professionale del Professionista incaricato, dal quale si evince il possesso dei titoli prescritti, le necessarie esperienze e capacità professionali per assumere tale incarico;

DATO ATTO che è pertanto necessario conferire l'incarico in oggetto, alle condizioni stabilite nello schema di disciplinare di incarico;

VISTO il disciplinare di incarico professionale da stipulare con il soggetto affidatario del servizio tecnico in oggetto, predisposto dal Servizio scrivente, contenente le norme contrattuali valevoli tra questa stazione appaltante ed il professionista, il quale viene allegato alla presente determinazione sotto la lettera "A" per la sua approvazione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 l'operatore economico, sottoscrivendo il disciplinare allegato attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

ATTESO che ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;

VISTA la dichiarazione sostitutiva in data 08.08.2019, rilasciata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, acquisita agli atti in data 09.08.2019, con la quale l'Ing. Nicola Mantengoli di Poggibonsi (SI):

- ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010) con i nominativi delle persone abilitate a operare su tale conto
- ha dichiarato di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali secondo la legislazione italiana
- ha attestato di possedere i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, prescritti per prestazioni di pari importo;

DATO ATTO che tale spesa si renderà esigibile nel corso dell'anno 2019;

VISTO il D.Lgs. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, ed in particolare l'art. 6, comma 7, inerente i limiti di spesa per gli incarichi di studi e consulenza, non applicantesi nella fattispecie;

DATO ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all'incarico in oggetto, necessario ai fini degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ex Legge 136/2010, e s.m.i., è il seguente: ZF42AA9E00;

VISTE le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 03.08.2009, n. 102, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICHIAMATI i principi di ragionevolezza, economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza che reggono l'attività della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 della L. 241/1990;

RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n° 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;

VISTO il d. lgs. 14 marzo 2013 nr. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato con d. lgs. 97/2016;

VISTI gli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.lgt. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 183 e 184 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di conferire all’Ing. Nicola Mantengoli, con Studio in Poggibonsi (SI) - Largo Gramsci n° 13, Codice Fiscale MNTNCL78T28I726U, Partita IVA 01905820518, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siena al n° 1050/A, l’incarico di prestazione d’opera professionale per:
 - redazione del progetto definitivo - esecutivo
 - direzione lavori, contabilità e misura, certificato di regolare esecuzione
 - coordinamento in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione e di esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettere e) e f), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81relativo all’intervento denominato “Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico fabbricati comunali”, per il corrispettivo di euro 6.500,00, oltre ad euro 260,00 per C.P. al 4% ed euro 1.487,20 per I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di euro 8.247,20, secondo le clausole e le condizioni di cui al disciplinare allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
2. di far constare che l’incarico conferito con la presente determinazione esula dal campo d’applicazione dell’art. 3, commi 54 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.;
3. di dare atto, inoltre, che l’incarico non soggiace, per materia e per valore, alla disciplina di cui all’art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
4. di stipulare il disciplinare mediante scrittura privata, ai sensi degli artt. 107, comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
5. di autorizzare la liquidazione del compenso dovuto secondo le modalità stabilite nel disciplinare, previa presentazione di regolare nota debitamente vistata dal Responsabile del procedimento competente;
6. di mandare al responsabile del procedimento gli adempimenti richiesti dalla gestione del trattamento fiscale, contributivo ed assicurativo dell’incarico conferito;
7. di dare atto che i pagamenti conseguenti il presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi art. 9 del D.L. n° 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni nella Legge n° 102 del 3 agosto 2009;
8. di stabilire a carico del Professionista incaricato tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
9. di dare atto che il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: ZF42AA9E00;
10. di dare atto che le suddette prestazioni professionali saranno eseguite e quindi saranno esigibili nel 2019;
11. di impegnare la somma di euro 8.247,20 (di cui euro 6.500,00 per onorario, euro 260,00 per C.P. al 4%, euro

- 1.487,20 per I.V.A. al 22%) per l'incarico professionale in questione;
12. di imputare la spesa complessiva di euro 8.247,20 alla Missione 01 - Programma 0106 - Capitolo/Art. 41000/4 "Spese per incarichi" del bilancio e del piano esecutivo corrente;
 13. di dare atto che, prima di procedere alla liquidazione degli onorari per l'incarico di che trattasi, è necessario liberare, con atto formale, l'impegno di spesa assunto con la presente determinazione all'interno delle spese correnti e contestualmente procedere all'imputazione della medesima somma all'interno delle spese in conto capitale, in particolare nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto;
 14. di autorizzare l'ufficio di ragioneria alla registrazione dei relativi impegni e sub-impegni;
 15. di demandare al Responsabile del procedimento la pubblicazione sul sito internet dell'Ente della presente determinazione quale condizione di efficacia del contratto ai sensi degli artt. 15, 23 e 37 del d. lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 e per gli effetti dell'art. 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
 16. di dare atto che il presente atto è trasmesso alle strutture preposte nell'Amministrazione al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 488/1999;
 17. di provvedere agli adempimenti di pubblicità riferiti al seguente atto ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, citato in premessa e dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici
Arch. Anna Cavalli

Il Responsabile del Servizio
Ing. Valter Bertozzi

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Responsabile del servizio economico finanziario appone il visto di regolarità contabile del presente impegno di spesa.

Li, 19-08-2019

euro 8.247,20 Capitolo 41000/4 MANTENGOLI NICOLA IMP 961/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Dott. DOMENICO LA TORRE